

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

cipii di giustizia, e non eccedere nei mezzi della repressione oltre ciò che le condizioni di sociale necessità impongono.

Ora, siccome l'onorevole Righi non può ignorare ciò che a questo riguardo, quasi per moda, si viene tuttodi scrivendo, potrà facilmente persuadersi che le mie parole non si riferivano che a questi artifizii, che io credo di opposizione politica, ma di un'opposizione che non può nè deve trovare interpreti e rappresentanti in quest'Aula, dove le nostre discussioni debbono elevarsi a quella regione serena in cui s'inspirano unicamente dal sentimento del giusto che ciascheduno traduce ed applica secondo le proprie convinzioni.

Quanto allo schiarimento che l'onorevole Righi mi domanda, dirò che questi articoli furono presentati dall'amministrazione precedente ed approvati dal Senato senza introdurvi, come condizione assoluta, la necessità della transazione da uno all'altro degli stadi indicati nell'articolo 1. E del pari nella discussione che se ne fece nel seno della Commissione ministeriale, incaricata della revisione del progetto del Codice penale, presso la quale questi articoli formarono oggetto di nuovo ed accurato studio, non si volle imporre questa condizione obbligatoria, benchè siasi riconosciuto che il fondamento principale della fiducia nel buon successo del sistema consiste appunto nel far passare gradatamente il condannato per quei diversi stadi, cioè facendolo passare da una espiazione rigorosa della pena ad una espiazione mitigata in un grado intermedio, come sarebbe il lavoro nelle colonie o il lavoro all'aperto; e poscia all'ultimo stadio che è quello dell'esperimento di una liberazione completa, benchè sotto la condizione di discipline e cautele determinate nel decreto di liberazione, e sotto la possibilità di potersi di nuovo ristabilire nel luogo di pena il condannato, laddove egli si mostri indegno del benigno favore che su lui si è voluto tentare. Tuttavia non parve doversi imporre questa condizione per tutti come assolutamente necessaria.

Immaginate il caso di uno storpio, di un condannato inabile al lavoro, il quale, anche volendolo, nulla potrebbe fare nelle colonie od all'aperto, trovandosi nell'impotenza per le sue condizioni fisiche di sostenere que' lavori: e nondimeno egli può essere il modello dello stabilimento penale, per la sua assiduità nell'adempimento del proprio dovere, per non aver sofferta giammai alcuna punizione durante il tempo della condanna, per aver dato prove manifeste del suo morale emendamento, sicchè i capi dello stabilimento si credono in obbligo di designarlo come uno di quelli che possono meritare la liberazione condizionale. Io credo però che questa

sarà sempre l'eccezione, non la regola. D'altronde giova rammentare che, nell'ultimo articolo della legge è riserbato di compilare un regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. E sembra questa piuttosto una questione da riserbarsi al regolamento, in cui potrà essere risolto con qual criterio ed in quali casi l'eccezione anzidetta possa aver luogo, e fino a qual punto la regola debba essere applicata, anzichè introdurre una condizione imperiosa e indeclinabile nel testo medesimo della legge.

DOMANDA D'INTERROGAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha ora trasmesso alla Presidenza una interrogazione della quale darò lettura:

« Il sottoscritto intende interrogare il ministro dell'istruzione pubblica se, ed in qual modo egli intenda venire in aiuto ai comuni che hanno chiesto un prestito per l'edificazione di case scolastiche in conformità della circolare ministeriale del 1° luglio 1875. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio a voler comunicare all'onorevole suo collega per l'istruzione pubblica la presente interrogazione. La Camera fisserà poi il giorno in cui dovrà essere svolta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mancherò di dare comunicazione al mio collega, l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica, di questa interrogazione.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Inghilleri ha facoltà di parlare sul progetto di legge di cui fu data lettura.

INGHILLERI. Comincio dal prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, dichiarazioni spiegative del suo concetto intorno al tenore ed agli intenti della opposizione a questa legge, appunto perchè nessuno può mettere in dubbio che l'opposizione, che può sollevare questo progetto di legge, non deriva da partito politico, nè da mire partigiane, ma unicamente da convinzioni giuridiche, poichè, in materia di codificazione, deve essere estranea la politica. Mi si permetta ora di entrare nell'esame del presente progetto di legge il quale, quantunque vesta forma modesta e ci si porga come una pagina staccata dal Codice penale, pure ritengo che abbia una importanza maggiore di quella che gli si attribuisce, non solo per i principii cui si rannoda, ma soprattutto per le riforme carcerarie cui